

Iva & fisco

Enti Locali

NUMERO


12

ANNO V

Mensile di aggiornamento e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali

ISSN 2532-3415

Dicembre 2017



3 **“Split payment”**
una nuova Circolare
dell’Agenzia delle Entrate
di chiarimento delle
novità introdotte dal
1° luglio 2017

7 **“Split payment”
commerciale**
nuovi codici-tributo
ma solo per chi opera
il versamento diretto
dell’Iva sugli acquisti

13 **Acconto Iva 2017**
se si applica il metodo
“storico” quest’anno
occorre per tutti tener
conto delle novità in
materia di *split payment*



CentroStudi®
EntiLocali

IVA & FISCO ENTI LOCALI



CentroStudi®
EntiLocali

ANNO V - n. 12
Dicembre 2017

In questo numero:

Il notiziario	pag.3
“ <i>Split payment</i> ”: una nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate di chiarimento delle novità introdotte dal 1° luglio 2017	pag.3
“ <i>Split payment</i> ” commerciale: nuovi codici-tributo ma solo per chi opera il versamento diretto dell’Iva sugli acquisti	pag.7
“ <i>Split payment</i> ”: ennesimo aggiornamento degli elenchi dei soggetti interessati, che non tiene però conto delle novità in vigore dal 2018	pag.9
“ <i>Spesometro</i> ”: “nuove” lettere dall’Agenzia delle Entrate per favorire l’adempimento spontaneo in caso di incongruenze	pag.9
“ <i>Spesometro</i> ” e “ <i>Liquidometro</i> ”: diffuse le modalità per segnalare eventuali anomalie	pag.10
Accollo del debito d’imposta altrui: impossibile compensarlo con crediti vantati dall’Accollante verso l’Erario	pag.11
“ <i>Legge europea 2017</i> ”: le novità in materia di Iva di interesse per gli Enti Locali	pag.12
Gli approfondimenti	pag.13
Acconto Iva 2017: se si applica il metodo “storico” quest’anno occorre per tutti tener conto delle novità in materia di <i>split payment</i> di Francesco Vegni	pag.13
I quesiti.....	pag.16
Iva: i lavori per la realizzazione del pavimento in “colato” in un parco giochi scontano l’aliquota agevolata del 4%? di Francesco Vegni	pag.16
Note di addebito emesse dalle Associazioni: la motivazione della non rilevanza Iva sta nella corretta indicazione corretta della norma ? di Francesco Vegni	pag.16
Imposta di bollo: assolvimento solo in caso d’uso per gli affidamenti nella Piattaforma regionale “Star” di Alessio Malucchi	pag.17
La giurisprudenza.....	pag.19
Iva: per i Comuni la separazione delle contabilità ai sensi dell’art. 19-ter del Dpr. n. 633/72 non si riferisce alle scritture contabili privatistiche di Carolina Vallini e Francesco Vegni	pag.19
Lo scadenziario.....	pag.22

La rivista si compone di n. 23 pagine

*Nella predisposizione e preliminarmente all'invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus.
Ricordato che l'installazione di un'aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus*

IL NOTIZIARIO

“Split payment”: una nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate di chiarimento delle novità introdotte dal 1° luglio 2017

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017, ha fornito chiarimenti in merito alle novità in materia di “split payment” introdotte dall’art. 1 del Dl. n. 50/17, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/17, che è intervenuto sull’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, novellandolo.

Nelle Premesse alla Nota agenziale in esame viene ricordato che, per attuare la nuova norma, si è reso necessario modificare il Dm. 23 gennaio 2015, recante modalità e termini per il versamento dell’Imposta nell’ambito della “scissione dei pagamenti”, emanando in prima battuta il Dm. 27 giugno 2017 e successivamente il Dm. 13 luglio 2017.

La nuova disciplina della “scissione dei pagamenti” è applicabile alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Tale disciplina, che costituisce una deroga agli artt. 206 e 226 della Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE in relazione alle modalità di pagamento e di fatturazione dell’Iva, ha necessitato di apposita autorizzazione da parte del Consiglio UE, che è stata concessa, fino al 30 giugno 2020, con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del 25 aprile 2017. Sostanzialmente, si tratta di una proroga della precedente Decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio.

La Circolare n. 27/E ha ricordato altresì che in ultimo sull’argomento è intervenuto l’art. 3, del Dl. n. 148/17, che ha modificato, ma con effetto dal 1° gennaio 2018, di nuovo l’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, disponendo l’estensione della “scissione dei pagamenti” a tutte le Società controllate in misura non inferiore al 70% dalla P.A..

Con Decreto Mef, da emanare entro fine novembre 2017, saranno stabilite le modalità di attuazione della disciplina, che pertanto dal 1° gennaio 2018 riguarderà sostanzialmente anche altri soggetti.

La Circolare in commento si sofferma esclusivamente sulla disciplina della “scissione dei pagamenti” applicabile dal 1° luglio 2017, disciplina che si pone in continuità con la precedente per cui, fermo restando gli aspetti di novità contenuti nel Documento in commento, restano valide in linea generale le indicazioni fornite con la Circolare n. 15/E del 2015.

Per effetto delle modifiche introdotte dal 1° luglio 2017, la nuova disciplina della “scissione dei pagamenti”, in vigore da tale data ed in continuità con la precedente, introdotta dal 1° gennaio 2015, si caratterizza per:

- l’estensione dell’ambito di applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’art. 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/07, nonché delle Società controllate da Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, nonché delle Società quotate incluse nell’Indice Ftse Mib;
- l’applicazione della “scissione dei pagamenti” ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute ai fini delle Imposte sul reddito (i c.d. “Professionisti”);
- la possibilità per i soggetti interessati, acquirenti di beni e servizi, di anticipare l’esigibilità dell’Iva al momento della ricezione ovvero al momento della registrazione della fattura di acquisto;
- la possibilità per tali soggetti di effettuare il versamento diretto dell’Imposta dovuta con Modello “F24” (e, presumibilmente, per le Pubbliche Amministrazioni interessate che utilizzano il Modello “F24EP”, con tale Modello) entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’Iva diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un codice-tributo che sarà appositamente istituito (cioè, in alternativa, al meccanismo della annotazione delle fatture di acquisto, oltre che nel Registro degli acquisti di cui all’art. 25 del Dpr. n. 633/72, anche nel Registro di cui agli artt. 23 o 24

del medesimo Decreto, al fine di far confluire l'Iva dovuta nella liquidazione periodica, meccanismo che tuttavia si suggerisce di continuare ad adottare, specie agli Enti Locali che seguono ormai tale impostazione dal 2015).

Esaminiamo di seguito i contenuti della Circolare, rinviando per alcune parti alla lettura della stessa, atteso che non aggiunge molto rispetto a quanto già noto e che in alcuni passaggi potevano essere fornite indicazioni più precise (come, ad esempio, il paragrafo dedicato all'acconto Iva 2017, dove ci si limita a riportare i contenuti del Dm. 27 giugno 2017 e della Relazione di accompagnamento, quando invece potevano essere fornite indicazioni più precise almeno in merito alla motivazione che obbliga inspiegabilmente a dover versare, solo per quest'anno, anche da parte degli Enti Locali interessati al meccanismo della *"scissione dei pagamenti"* dal 2015, che calcolano l'acconto secondo il *"metodo storico"*, un importo notevolmente superiore rispetto agli anni precedenti).

Ambito soggettivo di applicazione della norma

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della norma, devono intendersi superati i chiarimenti forniti con le Circolari n. 1/E e n. 15/E del 2015.

Il perimetro delle P.A. destinatarie della *"scissione dei pagamenti"* corrisponde adesso a quello dei soggetti nei cui confronti i fornitori hanno l'obbligo di emettere fatture in modalità elettronica.

Al riguardo, la Circolare n. 27/E ricorda che l'ambito soggettivo di applicazione delle norme in materia di *"fatturazione elettronica"* è stato oggetto di chiarimenti con la Circolare n. 1/15 emanata dal Dipartimento delle Finanze, e risulta così individuato:

- soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01;
- soggetti indicati a fini statistici dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09;
- Amministrazioni autonome annoverate dall'art. 1, comma 209, della Legge n. 244/07.

Ai fini dell'esatta individuazione delle P.A. tenute ad applicare la *"scissione dei pagamenti"*, occorre pertanto fare riferimento all'Elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, www.indicepa.gov.it (IPA), senza considerare tuttavia i soggetti classificati nella categoria dei *"Gestori di pubblici servizi"* che, pur essendo inclusi nell'anzidetto Elenco, non sono destinatari dell'obbligo di *"fatturazione elettronica"*.

A tal proposito, la Circolare in commento ricorda che l'accreditamento all'IPA, ancorché obbligatorio per i soggetti destinatari della *"fatturazione elettronica"*, discende dall'iniziativa degli stessi soggetti. Pertanto, la P.A. acquirente, che sulla base delle norme sopra richiamate rientri nel perimetro di applicazione della *"scissione dei pagamenti"*, laddove non abbia richiesto l'anzidetto accreditamento e non abbia comunicato al fornitore l'applicabilità alla stessa del meccanismo di cui trattasi, sarà comunque soggetta all'applicazione delle specifiche sanzioni.

Viene precisato inoltre che l'IPA annovera anche talune Aziende speciali di cui al Dlgs. n. 267/00 (Tuel), le quali risultano ricomprese nel sopra richiamato Elenco Istat e così destinatarie delle norme sulla *"fatturazione elettronica"* obbligatoria nonché di conseguenza del meccanismo della *"scissione dei pagamenti"*.

Relativamente alle Società interessate al nuovo meccanismo, la Circolare ricorda e chiarisce che, *"per assicurare certezza giuridica ai soggetti coinvolti nelle anzidette operazioni, l'espressa individuazione dei soggetti per i cui acquisti trova applicazione tale meccanismo viene effettuata dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze con appositi Elenchi, l'inclusione nei quali determina un effetto costitutivo"*.

In particolare, in sede di prima applicazione occorre fare riferimento agli Elenchi pubblicati, nella loro versione definitiva e corretta, in data 31 ottobre 2017 e reperibili al [link http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-bilancio/Manovra-di-bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-DL-n.50_2017-3-Rettifica-elenchi-definitivi/](http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-bilancio/Manovra-di-bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-DL-n.50_2017-3-Rettifica-elenchi-definitivi/).

Ciò che rileva per la decorrenza dell'applicazione del meccanismo della *"scissione dei pagamenti"* è la presenza delle Società in parola negli Elenchi.

Atteso che l'Amministrazione finanziaria ha precisato che le norme sullo *"split payment"* non influenzano quelle sulla *"fatturazione elettronica"*, riguardo alle Società controllate da Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, nonché delle Società quotate incluse nell'Indice Ftse Mib, che dal 1° luglio 2017 sono riconducibili nell'ambito soggettivo della *"scissione dei pagamenti"*, restano applicabili le ordinarie modalità di fatturazione in formato analogico.

Dunque, le Società controllate da P.A. centrali o locali, ancorché non iscritte nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero ancorché iscritte nella Categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, sono in ogni caso tenute all'applicazione della disciplina sulla “scissione dei pagamenti” qualora risultino incluse negli Elenchi pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze. Parimenti, le Società incluse in detti Elenchi non sono tenute all'applicazione della normativa sulla “fatturazione elettronica” obbligatoria se non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 209, della Legge n. 244/07 e, conseguentemente, se non sono iscritte nell'IPA.

La disciplina della “scissione dei pagamenti” non si applica, ai sensi del nuovo comma 1-*quinq*ues dell'art. 17-*ter* del Dpr. n. 633/72, “agli Enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico” (quali diritti di pascolo, legna, funghi, caccia, pesca, acqua, sassi e semina).

Infine, la Circolare n. 27/E ricorda che, a seguito della pubblicazione definitiva degli Elenchi contenenti l'indicazione puntuale dei soggetti riconducibili nell'ambito di applicazione della “scissione dei pagamenti”, non è più utile per il fornitore richiedere l'attestazione a P.A. e Società, di ricomprensione o meno nel perimetro dei soggetti destinati alla “scissione dei pagamenti”. Infatti, dopo la pubblicazione degli Elenchi definitivi, l'eventuale attestazione resa dalle P.A. o Società dovrà trovare corrispondenza con quanto indicato negli stessi Elenchi, per cui “l'eventuale rilascio dell'attestazione da parte del cessionario/committente in contrasto con il contenuto degli Elenchi definitivi è da ritenersi privo di effetti giuridici”.

Ambito oggettivo di applicazione

Una delle novità è rappresentata dalla riconducibilità nel predetto ambito dei compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di acconto o d'imposta sul reddito (c.d. “*Professionisti*”). Ciò, per effetto dell'abrogazione della disposizione di cui all'art. 17-*ter*, comma 2, del Dpr. n. 633/72. Conseguentemente, la “scissione dei pagamenti” è applicabile anche ai compensi per prestazioni di servizi fatturate dal 1° luglio 2017 la cui imposta diviene esigibile a partire dalla medesima data.

La Circolare precisa che, in relazione alle operazioni riconducibili nella predetta disciplina non si applicano le disposizioni concernenti la liquidazione dell'Iva “per cassa”, ai sensi dell'art. 32-*bis*, del Dl. n. 83/12 in quanto la finalità antifrode è assolta in via prioritaria dalla scissione dei pagamenti.

Vengono poi ricordati tutti i casi di esclusione oggettiva già indicati dalla Circolare n. 15/E del 2015, a cui si rinvia.

In aggiunta a questi, la Nota agenziale in commento aggiunge altre casistiche di esclusione:

- 1) la “scissione dei pagamenti” non si applica nelle operazioni svolte tra P.A. e Società destinatarie del meccanismo della “scissione dei pagamenti”, “ogni qual volta l'assenza di pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore trovi la sua giustificazione nella compensazione tra contrapposti rapporti di credito. Anche in questo caso, pur in assenza di una disciplina speciale contenuta in una norma primaria o secondaria, il fornitore (P.A. e Società) ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettantegli e, considerata l'affidabilità fiscale delle Parti (entrambe riconducibili all'ambito soggettivo della “scissione dei pagamenti”), l'esclusione dell'applicazione della “scissione dei pagamenti” appare in linea alla logica della semplificazione degli adempimenti, in assenza di concreti rischi di inadempimento degli obblighi di versamento”. E' il caso ad esempio delle Società partecipate dai Comuni rientranti nel perimetro della “scissione dei pagamenti” che svolgono servizi di riscossione delle entrate per conto dei Comuni stessi le quali, pur in assenza di una disciplina speciale, sono da ritenersi esonerate dall'applicare lo “split payment” in quanto aventi già nella loro disponibilità il corrispettivo spettantegli e rientrando a loro volta nel perimetro della “scissione dei pagamenti” (a differenza di quanto sostenuto in passato da alcune Dre regionali a seguito di istanze di Interpello poste dalle stesse Società interessate);
- 2) la scissione dei pagamenti non si applica ai rapporti tra fornitori e P.A. e Società che siano riconducibili nell'ambito di operazioni permutative di cui all'art. 11 del Dpr. n. 633/72;
- 3) la scissione dei pagamenti non si applica riguardo alle cessioni di beni o prestazioni di servizi rese in favore dei dipendenti (ad esempio: vitto e alloggio per trasferta dipendenti) nell'interesse del datore di lavoro (P.A. e Società) riconducibile nell'ambito soggettivo di applicazione della “scissione dei pagamenti”, quando la fattura sia stata emessa ed intestata nei confronti del dipendente della P.A. o Società.

Adempimenti dei soggetti passivi fornitori

E' richiamato il Dm. 27 giugno 2017, ricordando che i fornitori non devono computare nella liquidazione di periodo l'Iva a debito indicata in fattura, ancorché occorra registrare nel Registro "Iva vendite" le operazioni effettuate e la relativa Iva non incassata. Il fornitore dovrà provvedere ad annotare in modo distinto la fattura emessa in regime di "scissione contabile" (ad es. in un'apposita colonna ovvero mediante appositi codici nel Registro di cui all'art. 23 del Dpr. n. 633/72), riportando altresì l'aliquota applicata e l'ammontare dell'Imposta, ma senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo.

Esigibilità dell'Imposta

La novità rispetto alla precedente disciplina è rappresentata dal riferimento alla registrazione della fattura in alternativa alla ricezione o pagamento delle stessa, novità che interessa relativamente gli Enti pubblici rientranti tra quelli obbligati a ricevere fatture in formato elettronico.

Adempimenti di P.A. e Società soggetti passivi dell'Iva

Una novità che caratterizza la nuova disciplina della "scissione dei pagamenti" riguarda la possibilità di versamento dell'Iva all'Erario, da parte di P.A. e Società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in luogo della annotazione delle fatture d'acquisto nel Registro vendite/corrispettivi. In pratica, è prevista una nuova modalità di versamento dell'Iva, alternativa all'annotazione, identica a quella già prevista nella precedente disciplina per gli acquisti c.d. "istituzionali" delle P.A., in relazione ai quali non sono state introdotte modifiche.

Si tratta peraltro di una modalità che, presumibilmente, le P.A. già soggette alla vecchia disciplina non adotteranno, qualora i loro gestionali informativi consentano di operare l'annotazione, evitando così di anticipare Iva all'Erario per poi tornarne a credito.

Regolarizzazione e note di variazione

Vengono richiamate le indicazioni fornite con la Circolare n. 15/E del 2015, specificando che nell'ipotesi in cui il fornitore abbia emesso una nota di variazione in diminuzione, la P.A. e le Società che, ai sensi del comma 01 dell'art. 5 del Dm. 27 giugno 2017, abbiano già eseguito il versamento diretto all'Erario dell'Iva indicata nella fattura originaria, "potrà scomputare il maggior versamento eseguito dai successivi versamenti da effettuare nell'ambito della disciplina della 'scissione dei pagamenti'".

Acconto Iva

La Circolare n. 27/E cita il Dm. 27 giugno 2017 nonché la Relazione illustrativa dello stesso, ricordando che, per l'anno 2017, in caso di applicazione del metodo "storico":

- P.A. e Società che versano separatamente con il comma 01 l'Iva dovuta ai sensi dell'art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, dovranno operare un ulteriore versamento di acconto, determinato sulla base dell'ammontare dell'Imposta da "scissione dei pagamenti" divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017;
- le P.A. e le Società che invece annotano le fatture nel Registro vendite/corrispettivi ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del Dm. 27 giugno 2017, dovranno determinare l'acconto sulla base di calcolo come definito per la categoria di contribuenti cui appartengono (mensile, trimestrale, ecc.); a tale base dovrà essere aggiunto l'ammontare dell'Imposta divenuta esigibile secondo le disposizioni sulla "scissione dei pagamenti", nel mese di novembre 2017 per i contribuenti con liquidazione mensile ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.

Rimborsi

Viene ricordata la disciplina introdotta dalla "Legge di stabilità 2015", modificativa dell'art. 30, comma 2, lett. a), del Dpr. n. 633/72, specificando che l'esigenza di rimborso si pone a fondamento della nuova disposizione, di carattere generale, di cui al comma 4-bis dell'art. 1 del Dl. n. 50/17, secondo cui, "a decorrere dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale di cui all'art. 78 della Legge n. 413/91, sono pagati direttamente ai contribuenti dalla 'Struttura di gestione' prevista dall'art. 22, comma 3, del Dlgs. n. 241/97, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 'Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio'".

Ai sensi del successivo comma 4-ter con Decreto Mef di prossima emanazione, "sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 4-bis".

Tali disposizioni intendono accelerare i rimborsi da conto fiscale per i soggetti a cui si applica il regime della "scissione dei pagamenti", al fine di limitare ulteriormente gli effetti finanziari negativi per i fornitori

della P.A. e Società che non incasseranno l'Iva dovuta sulle operazioni rese. In tal modo viene data attuazione alla Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio 25 aprile 2017 che, nell'autorizzare l'Italia ad adottare il nuovo meccanismo della “*scissione dei pagamenti*”, ha evidenziato la necessità di un sistema di rimborsi che funzioni correttamente.

Efficacia temporale

Il nuovo meccanismo della “*scissione dei pagamenti*” si applica alle operazioni in relazione alle quali la fattura sia stata emessa e la cui imposta sia divenuta esigibile dopo il 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.

Ricordiamo che con il Dm. 13 luglio 2017 è stato modificato il perimetro di applicazione della “*scissione dei pagamenti*” con riferimento alle P.A., per cui tale modifica è entrata in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. dello stesso Dm., quindi a partire dal giorno 25 luglio 2017, sebbene siano “*fatti salvi i comportamenti dei soggetti che hanno applicato l'art. 17-ter del Dpr. n. 633/72 alle fatture per le quali l'esigibilità si è verificata dal 1° luglio 2017 fino alla data di pubblicazione del presente Decreto*”, e pertanto, fino al 24 luglio 2017.

Inoltre, l'art. 2, comma 2, del Dm. 27 giugno 2017 ha precisato che, in sede di prima applicazione, “*le Pubbliche Amministrazioni che applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del Decreto n. 633/72, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 del Dl. n. 50/17, accantonano le somme occorrenti per il successivo versamento dell'Imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 novembre 2017.*”

Analogamente, per gli stessi motivi, le Società tenute all'applicazione della “*scissione dei pagamenti*”, “*in deroga a quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, possono annotare le fatture, per le quali l'esigibilità si verifica dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2017, ed effettuare il relativo versamento dell'Imposta, entro il 18 dicembre 2017*” (posto che la scadenza del 16 dicembre cade in un giorno festivo per le aziende di credito).

Il differimento del versamento dell'Iva da “*scissione dei pagamenti*” non è tuttavia applicabile alle P.A. che già adottavano tale meccanismo a partire dal 1° gennaio 2015, in relazione alle quali la disciplina della “*scissione dei pagamenti*” si applica senza soluzione di continuità con la precedente disciplina.

Sanzioni

Nel caso in cui la fattura non contenga l'indicazione “*split payment*”, è applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 9, comma 1, del Dlgs. n. 471/97.

L'omesso o ritardato adempimento del versamento all'Erario (per conto del fornitore) da parte di P.A. e Società è sanzionato invece ai sensi dell'art. 13 dello stesso Decreto.

L'Amministrazione finanziaria segnala tuttavia che, in ossequio ai principi dello “*Statuto del contribuente*” (Legge n. 212/00) – che, “*in considerazione dell'incertezza in materia in sede di prima applicazione, sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti anteriormente all'emanazione del presente documento di prassi, sempre che l'imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare*” – si deve intendere in essere una “*sanatoria*” per il nuovo “*split payment*” fino al 7 novembre 2017.

“Split payment” commerciale: nuovi codici-tributo ma solo per chi opera il versamento diretto dell'Iva sugli acquisti

Con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 139/E del 10 novembre 2017, sono stati istituiti i codici-tributo per il versamento diretto, mediante i Modelli “F24” ed “F24EP”, dell'Iva sugli acquisti operati dalle P.A. e Società secondo il meccanismo dello “*split payment*” – art. 17-ter del Dpr. n. 633/72.

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato in via preliminare che l'art. 1 del Dl. 24 aprile 2017, n. 50, in modifica all'art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, ha esteso l'ambito di applicazione dello “*split payment*” con riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

In attuazione del citato art. 1, il Dm. Mef 27 giugno 2017 ha apportato modifiche al Dm. Mef 23 gennaio 2015, ed in particolare al comma 1 dell'art. 5, dove è stato stabilito che le P.A. e le Società che “*effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali*” versano con Modello “F24” l'Imposta

dovuta in “*split payment*” entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’Imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice-tributo.

Successivamente, con la Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 sono stati forniti chiarimenti in merito all’estensione dell’ambito di applicazione dello “*split payment*” (vedi *Entilocalinews* n. 44 del 13 novembre 2017).

Atteso quanto sopra, per consentire il versamento diretto mediante i Modelli “F24” e “F24EP”, dell’Iva dovuta dalle P.A. e Società, ai sensi del richiamato art. 5, comma 1, del Dm. 23 gennaio 2015, sono stati istituiti i seguenti codici-tributo:

-per il Modello “F24”:

• “**604F**”, denominato “*Iva dovuta dalle P.A. e Società identificate ai fini Iva - Scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 1, Dm. 23 gennaio 2015*”. In sede di compilazione del Modello “F24”, il suddetto codice-tributo è inserito nella Sezione “*Erario*” nella colonna “*Importi a debito versati*”, con l’indicazione del mese e dell’anno d’Imposta rispettivamente nei campi “*rateazione/ regione/ prov./ mese rif.*” e “*anno di riferimento*” nei formati “00MM” e “AAAA”.

-per il Modello “F24EP”:

• “**621E**”, denominato “*Iva dovuta dalle P.A. e Società identificate ai fini Iva - Scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 1, Dm. 23 gennaio 2015*”. In questo caso, nella Sezione “*Contribuente*”, sono indicati il Codice fiscale e la “*denominazione/ ragione sociale*” della P.A. che effettua il versamento.

Nella Sezione “*Dettaglio versamento*” sono indicati:

- nel campo “*Sezione*”, il valore “F” (Erario);
- nel campo “*Codice-tributo/ causale*”, il codice-tributo;
- nel campo “*riserimento A*”, il mese in cui è effettuato il pagamento, nel formato “00MM”;
- nel campo “*riserimento B*”, l’anno d’Imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

Occorre precisare quanto segue:

- le P.A. che effettuano il versamento dell’Iva in “*split payment*” a seguito di acquisti operati in ambito istituzionale, ai sensi dell’art. 4, del Dm. 23 gennaio 2015, continuano ad utilizzare i consueti codici tributo “620E” e “6040”, istituiti con la Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015;
- i nuovi codici-tributo istituiti con la Risoluzione n. 139/E in commento saranno utilizzati dai soggetti ricadenti nel nuovo ambito applicativo dello “*split payment*” che decidono di versare direttamente l’Iva all’Erario sulle fatture d’acquisto inerenti i servizi Iva, maturando un credito verso lo stesso Erario recuperabile attraverso il meccanismo della detrazione, registrando dette fatture nel solo registro acquisti.

Tale disposizione non interessa quindi tutti i soggetti rientranti sia nel vecchio che nel nuovo perimetro della “*scissione dei pagamenti*” (tra cui in particolare gli Enti Locali, ormai “*abituati*” a gestire la “*scissione dei pagamenti*” da oltre 2 anni e mezzo) che gestiscono lo “*split payment*” sugli acquisti inerenti i servizi Iva con il meccanismo della “*annotazione*”, previsto dall’art. 5 del Dm. 23 gennaio 2015 e richiamato in ultimo anche dalla citata Circolare Entrate n. 27/E del 2017. Ricordiamo che tale meccanismo prevede una doppia registrazione in Iva delle fatture d’acquisto la cui Imposta è esigibile nel periodo (nel Registro acquisti e, contestualmente, nel Registro delle vendite/corrispettivi) che, unitamente alla registrazione delle fatture di vendita e dei corrispettivi del periodo, determina un saldo Iva che, se a debito, deve essere versato all’Erario con i consueti codici-tributo previsti da sempre per i contribuenti mensili o trimestrali ed a seconda che utilizzino il Modello “F24” o “F24EP” (es.: un contribuente mensile utilizza, per il saldo Iva a debito del mese di ottobre, i codici “610E” o “6010”, non quelli istituiti con la Risoluzione n. 139/E in commento).

“Split payment”: ennesimo aggiornamento degli Elenchi dei soggetti interessati, che non tiene però conto delle novità in vigore dal 2018

Il Dipartimento delle Finanze ha diffuso lo scorso 21 novembre 2017 l'ennesimo aggiornamento degli Elenchi dei soggetti interessati dalle nuove disposizioni in materia di “scissione dei pagamenti”, introdotte dall'art. 1 del Dl. n. 50/17, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/17, ed attuate con i Dm. 27 giugno 2017 e 13 luglio 2017, modificativi del Dm. 23 gennaio 2015.

Nella Nota di accompagnamento ai nuovi Elenchi si legge che “sono validi per l'anno 2018”, ma anche che “non si tiene quindi conto dell'ulteriore estensione dello ‘split payment’ a tutte le Società controllate dalla PA ai sensi dell'art. 3 del Dl. n. 148/17 in attesa di conversione”, per cui a partire dal 1° gennaio 2018 gli Elenchi verranno necessariamente modificati di nuovo, rendendo quanto mai difficoltosa l'applicazione dello “split payment” per determinate categorie di soggetti ricompresi o potenzialmente ricompresi nel nuovo perimetro, nonché per i loro fornitori e per i rispettivi gestionali di contabilità Iva.

Gli ultimi Elenchi sono consultabili all'indirizzo http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata, ed è possibile effettuare la ricerca delle Società presenti negli Elenchi tramite Codice fiscale.

I soggetti interessati, fatta eccezione per le Società quotate nell'indice Ftse Mib, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante l'apposito modulo di richiesta.

Verranno prese in considerazione esclusivamente le richieste di inclusione ed esclusione inviate mediante detto Modulo ed è obbligatorio allegare la visura camerale della Società.

“Spesometro”: “nuove” Lettere dall'Agenzia delle Entrate per favorire l'adempimento spontaneo in caso di incongruenze

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 novembre 2017, Prot. n. 251544, “prendono forma” le “nuove” Lettere dell'Agenzia delle Entrate contenenti eventuali incongruenze riscontrate in seguito al confronto tra il “volume d'affari” riportato in Dichiarazione Iva e gli importi delle fatture emesse e ricevute comunicate con lo “Spesometro”, di cui all' art. 21, Dl. n. 78/10 .

Le “nuove” Lettere hanno chiaramente lo scopo di favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari in attuazione dell'art. 1, comma 636, della “Legge di stabilità 2015”.

Il contribuente sarà quindi in grado di fornire “elementi, fatti e circostanze” non conosciuti dall'Agenzia utili a chiarire l'anomalia rilevata.

I contribuenti interessati riceveranno al proprio indirizzo Pec la Lettera contenente le informazioni utili a identificare l'anomalia, riguardante precisamente:

- il codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- il numero identificativo della comunicazione e l'anno d'imposta oggetto di presunta incongruenza;
- codice dell'atto;
- la somma delle operazioni comunicate con lo “Spesometro” ai sensi dell'art. 21, del Dl. n. 78/10;
- le modalità di consultazione dei dati di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;

La medesima comunicazione di cui sopra con le relative informazioni di dettaglio è consultabile da parte del contribuente anche all'interno del proprio “Cassetto fiscale” in cui sono resi disposizioni altresì i seguenti dati:

- il protocollo identificativo e la data di invio della Dichiarazione Iva riferita al periodo d'imposta oggetto di comunicazione, nella quale le “operazioni attive” risultano parzialmente o totalmente omesse;
- la somma algebrica dell'ammontare complessivo delle “operazioni attive” nel Quadro “VE” della Dichiarazione Iva;
- l'ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel Modello di Dichiarazione Iva;

Il destinatario della comunicazione, in seguito ad opportune valutazioni, può comunicare all'Agenzia delle Entrate, sempre tramite indirizzo Pec, “*eventuali elementi, fatti e circostanze*” in grado di spiegare le incongruenze emerse.

La correzione o integrazione di errori ed omissioni può avvenire beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse secondo le modalità previste dall'istituto del “*ravvedimento operoso*” di cui all'art. 13 del Dlgs. n. 472/97. Tale comportamento è consentito a prescindere dall'inizio di eventuali ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, salvo i casi di notifica di atto di liquidazione, di accertamento o avviso bonario.

“Spesometro” e “Liquidometro”: diffuse le modalità per segnalare eventuali anomalie tra fatture comunicate e liquidazioni periodiche Iva

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 275294 del 28 novembre 2017, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 636, della Legge n. 190/14, ha reso note le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi Iva, all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 21 del Dl. n. 78/10, come modificato dall'art. 4, del Dl. n. 193/16 (c.d. “*Spesometro*”), e dell'art. 21-*bis* del medesimo Decreto (Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva o “*Liquidometro*”).

In particolare, l'Elenco dei contribuenti destinatari delle Comunicazioni di cui al presente Provvedimento è costituito da coloro per i quali non è pervenuta la Comunicazione liquidazioni periodiche Iva per il trimestre di riferimento sebbene risultino aver emesso fatture nello stesso periodo. Gli elementi e le informazioni riportati nel Provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del “*ravvedimento operoso*”.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-*bis* del Dpr. n. 600/73, e 54-*bis* del Dpr. n. 633/72, e degli esiti del controllo formale di cui all'art. 36-*ter* del Dpr. n. 600/73.

Nel Provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi Iva le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati all'Agenzia delle Entrate dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi Iva tramite il c.d. “*Spesometro*”, e quelli relativi al c.d. “*Liquidometro*”.

In particolare, sono messe a disposizione le informazioni dalle quali emerge che, relativamente al trimestre di riferimento, risultano comunicati dati di fatture emesse e non risulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni periodiche Iva.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

Modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni

L'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione agli indirizzi di Pec attivati dai contribuenti e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all'interno dell'Area riservata del Portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata “*La mia scrivania*”.

Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

Il contribuente, anche mediante gli Intermediari abilitati incaricati della trasmissione delle Dichiarazioni fiscali, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione trasmessa dall’Agenzia delle Entrate.

Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza

I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi attraverso il “*ravvedimento operoso*”, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Accollo del debito d’imposta altrui: impossibile compensarlo con crediti vantati dall’accollante verso l’Erario

L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017, intervenendo in tema di accollo del debito (istituto previsto dall’art. 8, della Legge n. 212/00), ha chiarito che non è possibile per l’accollante di un debito altrui estinguere tale debito compensandolo con crediti propri vantati verso l’Erario, in quanto “*la compensazione ... fatte salve limitate eccezioni previste specificamente da disposizioni normative ad hoc, trova applicazione solo per i debiti (e i contrapposti crediti) in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi*”.

Richiamando l’art. 1273 del Cc., l’Agenzia ha ricordato che con l’accollo un soggetto assume negozialmente l’obbligo di estinguere il debito altrui, con eventuale liberazione del debitore originario laddove il creditore aderisca all’accordo. Tuttavia, dando attuazione a tale istituto nell’ordinamento tributario, il Legislatore lo ha caratterizzato in maniera specifica, stabilendo ad esempio che il contribuente (debitore originario) non sia mai liberato.

Sorge il dubbio se possano trovare applicazione in favore dell’accollante le norme che prevedono modalità peculiari di soddisfazione di tale credito, quali la compensazione.

In tal senso, l’Agenzia si è espressa in modo negativo, in quanto la compensazione, fatte salve limitate eccezioni previste specificamente da disposizioni normative *ad hoc*, trova applicazione solo per i debiti (e i contrapposti crediti) in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi.

Peraltro, “*le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni richiamate spingono comunque a considerare come non punibili i comportamenti tenuti in difformità a quanto chiarito in questa sede. Sono dunque da considerarsi validi e non sanzionabili i pagamenti dei debiti accollati, effettuati tramite compensazione, prima della pubblicazione del presente documento di prassi, qualora siano stati spesi crediti esistenti ed utilizzabili. Resta invece recuperabile in capo all’accollato l’Imposta non versata se compensata dall’accollante con crediti inesistenti o non utilizzabili. In tale evenienza tornano applicabili anche le relative sanzioni*”.

L’Agenzia poi ha fornito, nella parte conclusiva della Risoluzione, precisazioni in merito alle sanzioni applicabili in capo ad accollante ed accollato.

“Legge europea 2017”: le novità di interesse per gli Enti Locali

E' stata pubblicata in G.U. la Legge 20 novembre 2017, n. 167, concernente *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”*, che entrerà in vigore il 12 dicembre 2017.

La Legge n. 167/17, composta di 30 articoli, interessa varie tematiche che introducono modifiche o integrazione dell'ordinamento interno alla normativa europea.

Di particolare interesse, le disposizioni in materia di fiscalità di cui al Capo III. In tale ambito, l'art. 7 - *“Disposizioni in materia di rimborsi dell'Imposta sul valore aggiunto”* - prevede che, ai soggetti passivi Iva che richiedono un rimborso prestando la garanzia richiesta dall'art. 38-bis, comma 4, del Dpr. n. 633/72, è riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari alla 0,15% dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La somma è versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'Imposta. Tali disposizioni si applicano a decorrere dalle richieste di rimborso presentate con la Dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2017 e dalle Istanze di rimborso infrannuale afferenti al primo trimestre dell'anno 2018.

Il successivo art. 8 - *“Modifiche alla disciplina delle restituzioni dell'Iva non dovuta”* - introduce l'art. 30-ter - *“Restituzione dell'Imposta non dovuta”* - all'interno del Dpr. n. 633/72, in base al quale *“1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'Imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. 2. Nel caso di applicazione di un'Imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa. 3. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale”*.

Si segnalano, inoltre, alcune modifiche introdotte al Codice della privacy. In particolare l'art. 28 della Legge è intervenuto a modificare il Dlgs. n. 196/03, c.d. *“Codice della privacy”* attualmente vigente, con l'introduzione di modifiche all'art. 29 inerente il responsabile del trattamento dei dati.

La norma ha previsto che il titolare può avvalersi, per il trattamento di dati anche sensibili, di soggetti pubblici o privati con i quali, nominati *“responsabili del trattamento”*, stipula atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile e le modalità di trattamento.

GLI APPROFONDIMENTI

Acconto Iva 2017: se si applica il metodo “storico” quest’anno occorre per tutti tener conto delle novità in materia di “split payment”

di Francesco Vegni

Tra i soggetti passivi per i quali è previsto l’eventuale versamento dell’acconto annuale Iva, in scadenza il prossimo 27 dicembre 2017, sono ricompresi, tra gli altri, anche gli Enti di cui all’art. 74, comma 1, del nuovo Tuir (Dpr. n. 917/86, come modificato dal Dlgs. n. 344/03), tra cui gli Enti Locali.

Metodo di determinazione dell’importo da versare in acconto

Esistono 3 metodi di calcolo alternativi per calcolare l’importo da versare in acconto, tra i quali il contribuente può scegliere quello che determina il minore importo da versare (sempre comunque almeno uguale o superiore ad Euro 103,29):

- metodo “storico” (art. 6, comma 2, Legge n. 405/90);
- metodo “contabile” (art. 6, comma 3-bis, Dpr. n. 633/72);
- metodo “previsionale” (art. 6, comma 2, Dpr. n. 633/72).

Metodo storico

Tale primo metodo prevede il versamento a titolo di acconto di un importo pari all’88% del versamento effettuato o che si avrebbe dovuto effettuare, rispettivamente, per i contribuenti mensili, per il mese di dicembre 2016, mentre per i trimestrali, con la Dichiarazione annuale dell’anno solare 2016, sempre comunque al lordo di eventuali crediti d’imposta.

Per i trimestrali non si applica comunque l’interesse dell’1%, solitamente da adottare come maggiorazione su tutte le liquidazioni periodiche.

Quest’anno, e solo per quest’anno, gli Enti Locali e più in generale tutti i soggetti rientranti nel nuovo perimetro di applicazione dello “split payment”, ai sensi dell’art. 1 del Dl. n. 50/17, dovranno tener conto, nel caso di applicazione del metodo c.d. “storico”, anche delle disposizioni introdotte dal Dm. Mef 27 giugno 2017 e relativa Relazione di accompagnamento, ricordate e precisate dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 27/E del 2017 (vedi *Entilocalinews n. 44 del 13 novembre 2017*), che specificheremo di seguito.

Metodo contabile

Tale secondo metodo prevede l’effettuazione di una liquidazione Iva straordinaria per le operazioni attive e passive annotate o che avrebbero dovuto essere annotate - per i contribuenti mensili, dal 1° al 20 dicembre 2017, per i contribuenti trimestrali, dal 1° ottobre al 20 dicembre 2017 - e versare poi il 100% dell’eventuale Iva a debito risultante dal calcolo, al netto dell’eventuale credito del periodo precedente.

Metodo previsionale

Il terzo ed ultimo metodo consente al contribuente che prevede di dover versare - se è contribuente mensile, per il mese di dicembre 2017, mentre se è contribuente trimestrale, con la Dichiarazione annuale a saldo - un importo inferiore a quanto versato per il medesimo periodo dell’anno precedente, di corrispondere un acconto minore, comunque non inferiore all’88% dell’Imposta definitivamente dovuta sulla base della liquidazione di dicembre 2017 (mensile) o della Dichiarazione annuale 2017 (trimestrale).

Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

Ricordiamo che, nel caso di stima errata e di conseguente versamento insufficiente, verrà applicata la sanzione amministrativa del 30% della mancata o minore Imposta versata come previsto dall’art. 13 del Dlgs. n. 471/97 (violazione comunque “ravvedibile” ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. n. 472/97).

Versamento, compensazione e codice-tributo

Il versamento, che non può in alcun modo essere rateizzabile ma certamente compensabile ai sensi dell'art. 17 del Dlgs. n. 241/97, deve essere fatto con Modello "F24EP", utilizzando, rispettivamente, il codice-tributo "613E" (anno d'imposta 2015) da parte dei contribuenti mensili, ed il "618E" (anno d'imposta 2015) da parte dei contribuenti trimestrali (vedasi Risoluzione n. 101 del 7 ottobre 2010).

Esclusione dal versamento dell'acconto

Ricordiamo che, come chiarito dalla Circolare Finanze n. 52/91, non sono tenuti al versamento dell'acconto, tra gli altri, i soggetti:

- che nell'ultima liquidazione dell'anno precedente hanno evidenziato quale "dato storico" un credito d'imposta, di cui non hanno chiesto il rimborso;
- che, pur avendo effettuato nell'anno precedente un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre, ovvero in sede di Dichiarazione annuale, ritengono, in via previsionale, di chiudere la contabilità Iva per l'anno in corso, relativamente ai rispettivi periodi di riferimento, con una eccedenza detraibile d'imposta;
- che abbiano cessato l'attività entro il 30 novembre dell'anno in corso, se contribuenti mensili;
- che abbiano cessato l'attività entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali;
- che abbiano iniziato (o inizieranno) l'attività nell'anno in corso;
- che applicano i regimi agevolati delle nuove attività e delle attività marginali;
- che dovrebbero versare un importo inferiore ad Euro 103,29.

Le particolarità introdotte dall'art. 50, comma 1, del Dl. n. 50/17 e dal Dm. Mef 27 giugno 2017 per i soggetti obbligati a ricevere fatture in "split payment"

Con il Dm. 27 giugno 2017, modificativo del Dm. 23 gennaio 2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disciplinato le regole applicative del nuovo "split payment", introdotte dall'art. 1 del Dl. n. 50/17, convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017, decorrenti dal 1° luglio 2017 ed in vigore fino al 30 giugno 2020 a seguito della Decisione Ue 2017/84 del 25 aprile 2017.

Al Decreto è accompagnata una Relazione descrittiva, nonché una sintetica Nota informativa, che riassume le norme di riferimento e le novità introdotte dal 1° luglio 2017.

Al comma 2 del nuovo art. 5 del Dm. 23 gennaio 2015, introdotto dal Dm. 27 giugno 2017, viene previsto che i soggetti tenuti a versare l'acconto Iva 2017 (in base alle sopra citate 3 diverse modalità alternative, che vengono mantenute, contemplate dall'art. 6, commi 2 e 3-bis, della Legge n. 405/90) tengano conto, nella determinazione dello stesso, anche dell'Iva dovuta direttamente all'Erario per effetto dello "split payment". In particolare, le P.A. e le Società pubbliche interessate che procederanno con il meccanismo della "annotazione" degli acquisti nel registro vendite/corrispettivi dovranno tener conto, nella determinazione dell'acconto Iva 2017, di un dato complessivo che consideri anche gli acquisti in "split payment" operati in ambito commerciale, mentre chi deciderà di versare separatamente l'Iva all'Erario, in base al nuovo comma 01 del Dm. 23 gennaio 2015 (con il codice tributo "621E", recentemente introdotto dalla Risoluzione n. 139/E del 2017, vedi *EntilocalineWS n. 45 del 20 novembre 2017*), dovrà effettuare un ulteriore versamento in acconto che tenga conto anche di tale Imposta.

La richiamata Circolare n. 27/E del 2017, illustrativa delle novità introdotte dall'art. 1, del Dl. n. 50/17, nel paragrafo specificamente dedicato all'acconto Iva 2017, ha richiamato il Dm. 27 giugno 2017 nonché la Relazione illustrativa dello stesso, ricordando che, per l'anno 2017, in caso di applicazione del metodo "storico":

- le P.A. e le Società pubbliche interessate, che versano separatamente con il comma 01 l'Iva dovuta ai sensi dell'art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, dovranno operare un ulteriore versamento di acconto, determinato sulla base dell'ammontare dell'Imposta da "scissione dei pagamenti" divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017;
- le P.A. e le Società pubbliche interessate che invece annotano le fatture nel Registro vendite/corrispettivi ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Dm. 27 giugno 2017, dovranno determinare l'acconto sulla base del calcolo come definito per la categoria di contribuenti cui appartengono (mensile, trimestrale, ecc.); a tale base dovrà essere aggiunto l'ammontare dell'Imposta divenuta esigibile secondo le disposizioni sulla "scissione dei pagamenti", nel mese di novembre 2017 per i

contribuenti con liquidazione mensile ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.

La Circolare non ha fornito le auspiccate precisazioni rispetto ai contenuti del Dm. 27 giugno 2017 e della Relazione di accompagnamento, in particolare su cosa si intenda per “*ammontare dell’Imposta divenuta esigibile secondo le disposizioni sulla ‘scissione dei pagamenti’*”, ma è ragionevole presumere che i soggetti interessati considereranno, rispettivamente:

- l’ammontare dell’Iva sugli acquisti in “*split payment*” commerciale divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 (o nel terzo trimestre 2017, se trimestrali), qualora abbiano scelto di operare il versamento diretto mensile (o trimestrale) dell’Imposta;
- il saldo Iva a debito generato nel mese di novembre 2017 (o nel terzo trimestre 2017, se trimestrali), per effetto dell’annotazione nel registro vendite/corrispettivi delle fatture d’acquisto in “*split payment*” commerciale la cui Iva è diventata esigibile nel mese di novembre 2017 (o nel terzo trimestre 2017, se trimestrali), sommando tale importo all’88% dell’Iva a debito del mese di dicembre 2016 (o del saldo a debito anno 2016, se trimestrali), considerato come sempre senza tener conto dell’eventuale acconto Iva versato nell’anno 2016.

Da rilevare che l’applicazione di questo metodo determinerà per i suddetti soggetti un versamento a titolo d’acconto Iva 2017 molto superiore a quello che solitamente veniva operato (se l’acconto era dovuto anche in passato e in caso di applicazione del metodo “*storico*”) negli anni precedenti, versamento che appare assolutamente illogico per quei soggetti, tra cui gli Enti Locali, rientranti nel perimetro dello “*split payment*” ormai fin dal 1° gennaio 2015 (e quindi “*abituati*” già da 2 anni a determinare l’acconto Iva secondo il metodo “*storico*” tenendo conto del saldo Iva a debito del mese di dicembre dell’anno precedente o del terzo trimestre dell’anno precedente, se trimestrali, determinato a seguito dell’annotazione nel registro vendite/corrispettivi delle fatture d’acquisto in “*split payment*” commerciale la cui Iva è divenuta esigibile in tali periodi, secondo le regole dettate già dal 2015 dall’art. 5, del Dm. 23 gennaio 2015), per i quali le nuove disposizioni sulla “*scissione dei pagamenti*” non hanno di fatto apportato alcuna modifica rispetto ai comportamenti tenuti in passato.

I QUESITI

Iva: i lavori per la realizzazione del pavimento in “colato” in un parco giochi scontano l’aliquota agevolata del 4% ?

di Francesco Vegni

Il testo del quesito:

“Il Comune deve costruire in un parco pubblico un’area gioco inclusiva, cioè accessibile anche ai bambini disabili.

Nello specifico verranno acquistati dei giochi adatti e anche fatta una pavimentazione in ‘colato’ che funge da antitrauma e dà la possibilità di accedere a tutti i giochi anche con le carrozzine.

Alcune Ditte dicono che potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione dell’Iva agevolata in quanto riconducibile a interventi di superamento barriere architettoniche.

Può essere così per tutto l’intervento o solo per i beni e servizi specifici adatti anche ai disabili (tipo il gioco specifico o la colata) ?”

La risposta dei ns. esperti.

Con riferimento alla realizzazione di aree verdi attrezzate per bambini, soltanto gli interventi specifici di abbattimento delle barriere architettoniche scontano l’aliquota Iva 4% ai sensi del n. 41-bis, della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/72.

Tra tali interventi riteniamo non vi sia ricompresa l’ormai diffusa pavimentazione “in colato”, in quanto la stessa, pur essendo certamente funzionale a favorire l’accesso delle carrozzine ai giochi, persegue principalmente finalità di salvaguardia da infortuni dei bambini, mentre possono rientrarvi eventuali opere aventi le caratteristiche descritte dall’art. 2, del Dm. n. 236/89, se certificate dal Tecnico comunale.

Note di addebito emesse dalle Associazioni: la motivazione della non rilevanza Iva sta nella corretta indicazione della norma ?

di Francesco Vegni

Il quesito:

“Abbiamo un dubbio su come correttamente collocare a bilancio i versamenti che effettuiamo a favore di alcuni soggetti che ci presentano nota senza Iva (quindi non fattura elettronica). Mi riferisco ad esempio all’Associazione che effettua il Servizio di sorveglianza durante alcuni eventi oppure ai soggetti che svolgono Servizio di Protezione civile sempre durante alcuni eventi.

E’ corretto configurare questi versamenti come prestazione di servizi o devono essere intesi come contributi ?

La differenza sta nella applicazione o meno dell’Iva ? Oppure è necessario fare altre considerazioni ?”

La risposta dei ns. esperti

In merito alla problematica sottoposta, molto frequente soprattutto nell’ambito degli Enti Locali e dei rapporti con le Associazioni del c.d. “Terzo Settore”, la differenza non sta nell’applicazione o meno dell’Iva bensì nella motivazione che sottostà alla non applicazione dell’Iva.

Più nello specifico:

- se la non applicazione dell’Iva deriva dalla natura di “contributo” della somma erogata dall’Ente Locale all’Associazione, quest’ultima emetterà una nota di addebito cartacea citando l’art. 2, comma 3, lett. a), del Dpr. n. 633/72 a giustificare la non rilevanza Iva dell’importo percepito per carenza del

requisito oggettivo e quindi del c.d. “*sinallagma*” (sull’argomento è utile rinviare alle argomentazioni contenute nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 34/E del 2013);

- se invece la somma erogata dall’Ente Locale all’Associazione possiede la natura di “*corrispettivo*” (sussistendo il c.d. “*sinallagma*” tra le 2 parti), la non applicazione dell’Iva deriva invece dalla mancanza di soggettività passiva in capo all’Associazione medesima, per cui la norma da citare nella nota di addebito cartacea rilasciata all’Ente Locale sarà l’art. 4, comma 4, del medesimo Decreto Iva, oppure altre disposizioni normative specifiche riferite a particolari tipologie di Associazioni facenti parte del c.d. “*Terzo Settore*” (es.: una Associazione di volontariato che presta un servizio rientrante tra le proprie attività statutarie). In questo secondo caso, la somma erogata rappresenta quindi un corrispettivo per una prestazione di servizio resa e sarebbe dunque di per sé soggetta ad Iva, ma non viene applicata l’Iva perché chi presta il servizio non possiede la soggettività passiva dichiarandolo espressamente (occorre sottolineare anche che, richiedendo al prestatore di servizio di citare la norma esonerativa in calce alla nota di addebito emessa, l’Ente Locale committente si cautela così da eventuali future contestazioni future da parte dell’Erario per mancata fatturazione).

Imposta di bollo: assolvimento solo in caso d’uso per gli affidamenti nella Piattaforma regionale “*Start*”

di **Alessio Malucchi**

Il quesito:

“Il Comune chiede di conoscere se deve procedere all’assolvimento dell’Imposta di bollo sulla documentazione negoziale prodotta attraverso la Piattaforma ‘Start’”

La risposta dei ns. esperti.

In riferimento al quesito in oggetto, si rammenta che il Mercato elettronico della P.A. – nella specie, la Piattaforma regionale “*Start*” - prevede, per gli affidamenti fino a Euro 40.000, l’inserimento di una proposta economica da parte degli operatori.

A seguito della valutazione dell’offerta, il Responsabile del servizio approva la proposta e procede alla “*aggiudicazione*” sempre all’interno della Piattaforma. L’ultimo *step*, tenendo conto dell’avvenuta abrogazione dell’art. 328, del Dpr. n. 207/10, è quello di “*affidamento*” mediante apposita Determina del Responsabile del servizio, da allegare alla documentazione inserita in Piattaforma.

Da un punto di vista normativo, si osserva che l’art. 2, della Tariffa, Parte I, Allegato “*A*”, al Dpr. n. 642/72, stabilisce l’applicazione dell’Imposta di bollo fin dall’origine nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio, per le “*scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti*”.

L’art. 24, della Tariffa, Parte II, Allegato “*A*”, del Dpr. n. 642/72, prevede invece l’assolvimento dell’Imposta in caso d’uso per gli “*atti e documenti di cui all’art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all’ art. 1341, del C.c.*”.

Si precisa che l’assolvimento solo in caso d’uso, disciplinato all’art. 2, comma 2, del Dpr. n. 642/72, si ha “*quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’Ufficio del Registro per la registrazione*”.

La normativa di riferimento all’interno della Piattaforma è l’art. 32, comma 14, del Dlgs. n. 50/16, recante “*Nuovo Codice degli Appalti*”, il quale ha abrogato il sopra citato art. 328, del Dpr. n. 207/10, riferito agli acquisti di beni e servizi mediante il Mercato elettronico della P.A.. L’art. 32, al comma 14, del “*Nuovo Codice degli Appalti*”, stabilisce che “*il contratto è stipulato (...) per gli affidamenti di importo non superiore a Euro 40.000 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite Posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri*”.

Nella fattispecie presa in esame, il procedimento tramite la Piattaforma “*Start*” si termina con l’affidamento all’aggiudicatario mediante Determina che, ai sensi della disciplina delineata dall’ art. 32, comma 14, del Dlgs. n. 50/16, assume la forma contrattuale della “*lettera commerciale*”.

Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di contratti che possono essere stipulati, in caso di acquisti di beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria di Euro 40.000, mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio, riteniamo che possa essere applicato il regime previsto dall'art. 24, della Tariffa, Parte II, allegata al Dpr. n. 642/1972, che prevede appunto l'assoggettamento ad Imposta di bollo solo in caso d'uso degli atti e documenti redatti sotto forma di corrispondenza nell'ipotesi in cui gli stessi siano presentati all'Ufficio delle Entrate per la registrazione.

Iva: per i Comuni la separazione delle contabilità ai sensi dell'art. 19-ter del Dpr. n. 633/72 non si riferisce alle scritture privatistiche

Ctr – Sicilia, Sentenza n. 1775/14/17 del 18 aprile 2017

di Carolina Vallini e Francesco Vegni

La detraibilità dell'Iva per un Comune, ai sensi dell'art. 19, del Dpr. n. 633/72, è salvaguardata dall'aver tenuto correttamente una contabilità fiscale separata dalla sola contabilità pubblica finanziaria, ai sensi del successivo art. 19-ter, del Dpr. n. 633/72, non essendo necessaria la tenuta di una contabilità anche ai fini delle Imposte dirette (libro giornale, libro degli inventari e scritture ausiliarie, disciplinati dagli artt. 14 e ss. del Dpr. n. 600/73 e dagli artt. 2423 e ss. del Codice civile), atteso che il Comune è soggetto escluso da Ires ai sensi dell'art. 74, comma 1, del Dpr. n. 917/86 (Tuir).

E' quanto sancito dalla Commissione tributaria regionale di Sicilia, con la Sentenza n. 1775/14/17 del 15 maggio 2017. In particolare, nel caso di specie, un Comune siciliano esercitava un'attività commerciale di gestione di una discarica per rifiuti solidi urbani e, a seguito di una verifica, l'Agenzia delle Entrate contestava all'Ente territoriale in questione l'omessa tenuta delle scritture contabili e della contabilità separata in relazione all'attività commerciale svolta, ai sensi dell'art. 19-ter, comma 2, del Dpr. n. 633/72, e accertava l'indebita detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti.

In *primis*, i Giudici siciliani chiariscono che un Comune, quale espressione istituzionale della comunità locale, esercita funzioni di natura pubblica di interesse collettivo ed è governato in ottemperanza alle disposizioni di natura pubblicistica previste dalle disposizioni di legge (amministrative e contabili) nazionali e regionali. Gli Enti pubblici, come il Comune, in base a quanto previsto dall'art. 4, del Dpr. n. 633/72, non sono soggetti ad Iva per la propria attività istituzionale, ma divengono soggetti passivi qualora pongano in essere un'attività commerciale con carattere continuativo.

Lo svolgimento di attività soggette ad Iva sottopone l'Ente Locale a tutti gli obblighi previsti dal Titolo II del Dpr. n. 633/72, in ordine alla fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione delle operazioni svolte in esercizio di impresa o a esse equiparate. Il meccanismo di detrazione dell'Imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuata dagli Enti territoriali non prevede particolari deroghe rispetto a quanto disposto nei confronti degli altri soggetti passivi d'imposta.

In sostanza, il Legislatore non ha concesso benefici soggettivi a favore dei Comuni, che pertanto restano soggetti alle previsioni dell'art. 19-ter del Dpr. n. 633/72, il quale, per gli Enti non commerciali, dispone che la detrazione è ammessa a norma degli artt. 19, 19-bis, 19-bis1 e 19-bis2, del citato Decreto, con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste e, comunque, solo per l'Imposta relativa agli acquisti e alle importazioni effettuati nell'esercizio di attività commerciali e agricole. La norma prosegue imponendo, quale condizione per l'esercizio della detrazione, la tenuta della contabilità separata dell'attività commerciale e/o agricola, rispetto a quella istituzionale, conformemente alle previsioni recate dagli artt. 20 e 20-bis del Dpr. n. 600/73. Dunque, il diritto alla detrazione viene negato in caso di omessa tenuta, anche in relazione all'attività principale, della contabilità obbligatoria, ovvero quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile.

Tuttavia, per gli Enti Locali, l'art. 19-ter, comma 3, del Dpr. n. 600/73, sancisce il principio che *“la contabilità separata di cui al comma precedente, è realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto”*. Inoltre, in base all'art. 4, del Dpr. n. 633/72, ai fini Iva il Comune può diventare soggetto passivo dell'Imposta in relazione all'attività commerciale posta in essere, ma è lo stesso art. 19-ter, comma 3, del Dpr. n. 633/72, che stabilisce che, nei confronti dei Comuni, la tenuta della contabilità separata deve essere realizzata nell'ambito e con l'osservanza

delle modalità che sono previste dalla contabilità pubblica. Pertanto, si ricade nell'indetraibilità dell'Iva ai sensi dell'art. 19-ter del Dpr. n. 633/72, soltanto nel caso in cui si versi nella ipotesi di omessa tenuta della contabilità separata fiscale rispetto a quella finanziaria pubblica, ma non rispetto a quella propria degli Enti non commerciali soggetti all'imposizione diretta.

In conclusione, un Comune che svolge un'attività commerciale ai fini Iva non ha l'obbligo di istituire e mantenere una contabilità fiscale separata da quella tipica degli Enti non commerciali soggetti ad imposizione diretta, ma solo da quella finanziaria propria degli Enti pubblici.

Dunque, nel caso in esame l'accertamento deve essere considerato illegittimo perché il Comune in questione ha mantenuto una corretta contabilità separata, ai sensi dell'art. 19-ter, del Dpr. n. 633/72, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano la contabilità pubblica.

Iva & Fisco Enti Locali

mensile di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali

Collaborano alla Rivista:

Avv. Stefano Ciulli, *Avvocato, consulente di Enti Locali e docente in corsi di formazione*

Dott. Sergio Cucchi, *già Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario del Comune di Roma, Dottore commercialista, Consulente e Revisore di Amministrazioni pubbliche*

Prof. Ciro D'Aries, *Dottore commercialista, Docente e Pubblicista*

Dott. Ignazio Del Castillo, *Magistrato della Corte dei Conti*

Dott. Claudio Galtieri, *Magistrato della Corte dei Conti*

Dott. ssa Anna Guiducci, *Dirigente Servizi Finanziari Comune di Arezzo*

Dott. Pantaleo Isceri, *Dirigente Servizi Finanziari Provincia di Lecce, Componente Commissione Finanza Locale dell'Anci, Consulente Ancirisponde*

Comitato di redazione:

Calogero Di Liberto, Federica Giglioli, Alessandro Maestrelli, Alessio Malucchi, Veronica Potenza, Alessia Rinaldi, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni, Francesco Vegni

Segreteria di redazione: Francesca Combatti

Responsabile: Fabrizio Mandorlini

Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali s.r.l.

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality

Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571/469222 – 0571/469230 – Fax 0571/469237

E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – *Siti internet:* www.entilocali-online.it / www.entilocaliweb.it

Stampa: Grafiche Leonardo S.a.s. di Bettini Fabrizio & C. – Via Volta 50 – 56028 San Miniato (PI)

Registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa

Iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97

Iscritto all'Unione Stampa Periodici Italiani

Distribuzione: la Rivista viene inviata gratuitamente via mail, una volta al mese, agli abbonati del Sistema di informazione specialistica di Centro Studi Enti Locali

SCADENZARIO

Sabato 16 dicembre (*)

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale

Scade in data odierna il termine per il versamento dell'Iva dovuta sugli acquisti operati nel mese precedente 2015 in ambito istituzionale, a seguito delle novità introdotte dal comma 629, dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*"Legge di stabilità 2015"*) in materia di *"split payment"* e del Decreto attuativo Mef 23 gennaio 2015. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello *"F24EP"*, codice-tributo *"620E"*, istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è compensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile

Scade in data odierna il termine per il versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Modello *"F24EP"*, tenendo conto, per gli acquisti inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità introdotte dal comma 629, dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*"Legge di stabilità 2015"*), in materia di *"split payment"* e dell'art. 5, Dm. Mef 23 gennaio 2015 che determinano fisiologicamente, una volta esaurito l'eventuale credito Iva preesistente, un versamento periodico di Iva.

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici

Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l'acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente con Modello *"F24EP"*.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all'art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello *"F24EP"* delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

Compensazione *"orizzontale"* credito Iva 2016

Entro tale data può essere compensato in modo *"orizzontale"* il credito Iva maturato nel 2016 per importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione *"Iva 2017"* entro il 28 febbraio 2017, ma inferiori a Euro 15.000 annui (soglia ridotta a Euro 5.000 annui per le Dichiarazioni inviate dal 24 aprile 2017, Risoluzione AdE n. 57/E del 4 maggio 2017), qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione *"Iva 2017"* il *"visto di conformità"* o la firma dell'Organo di revisione, con anno di riferimento 2016 o sul Modello *"F24 ordinario"*, codice 6099, oppure sul Modello *"F24EP"*, codice 619E. Si suggerisce di considerare anche gli effetti dello *"split payment"* commerciale nella valutazione del *quantum* da poter compensare.

Mercoledì 27 dicembre

Acconto Iva per l'anno 2017

Entro la data odierna gli Enti Locali contribuenti mensili e trimestrali sono tenuti a versare, tramite

Modello “F24EP” (codice tributo 613E per i mensili, 618E per i trimestrali), l’acconto Iva relativo all’anno 2017, se dovuto, ai sensi dell’art. 6, della Legge n. 405/90. Si evidenzia che quest’anno - e solo per quest’anno – tutti gli Enti Locali obbligati a versare l’acconto Iva dovranno tener conto, nel caso di applicazione del metodo c.d. “storico”, anche delle disposizioni introdotte dal Dm. Mef 27 giugno 2017 e relativa Relazione di accompagnamento, ricordate e precisate dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 27/E del 2017.

Domenica 31 dicembre (*)

“Versamento sesta rata bimestrale Imposta di bollo virtuale”

Scade in data odierna il termine dei versamenti relativi alla sesta rata bimestrale per l’assolvimento dell’Imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell’art. 15, Dpr. n. 642/72.

I versamenti con Modello “F24EP” sono effettuati con i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015. Si ricorda, come chiarito dalla Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015 che, alla rate bimestrale scadente a febbraio è imputata, ai sensi del comma 6, dell’art. 15, Dpr. n. 642/72, l’eventuale differenza a debito dell’Imposta dovuta per l’anno precedente derivante dalla liquidazione definitiva; il relativo versamento è effettuato utilizzando il codice tributo “2505” denominato “BOLLO VIRTUALE - RATA”.

Presentazione Modelli “Intra 12”

Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel secondo mese precedente.

() Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.*